



# Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale<sup>1</sup>,

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento.

### Art. 2 Beneficiari di aiuti finanziari

Possono beneficiare degli aiuti finanziari le organizzazioni di diritto pubblico o privato che hanno sede in Svizzera e non hanno scopo di lucro.

### Art. 3 Minoranze

<sup>1</sup> Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che:

- a. sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;
- b. sono caratterizzati in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
- c. hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e

RS .....

<sup>1</sup> RS 311.0

d. sono bisognosi di particolare protezione.

<sup>2</sup> Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione.

<sup>3</sup> Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) valuta il bisogno di particolare protezione nel quadro delle sue competenze legali.

## **Sezione 2: Misure**

### **Art. 4**

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per misure aventi i seguenti scopi:

- a. protezione di natura edile e tecnica volta a impedire reati;
- b. formazione di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce. È esclusa la formazione nell'impiego di armi;
- c. sensibilizzazione di minoranze bisognose di particolare protezione o di terzi per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza;
- d. informazione sulle minoranze bisognose di particolare protezione, in particolare per quanto riguarda le sfide che le concernono nel settore della sicurezza.

## **Sezione 3: Aiuti finanziari**

### **Art. 5**            Principio

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari. Sono fatte salve le domande di credito e i decreti sul credito annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.

<sup>2</sup> Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu)<sup>2</sup> l'autorità competente per la decisione (art. 10) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande. I criteri per istituire l'ordine di priorità sono:

<sup>2</sup> RS 616.1

- a. l'urgenza della misura;
- b. la qualità della misura;
- c. l'impiego efficiente delle risorse.

**Art. 6** Presupposti materiali

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:

- a. hanno un effetto duraturo; e
- b. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile o fungono da approccio risolutivo per l'eliminazione di altre minacce.

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all'entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

<sup>3</sup> Non sono concessi aiuti finanziari:

- a. per misure comprendenti attività politiche, lobbistiche e missionarie;
- b. se l'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza.

**Art. 7** Limitazione degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari della Confederazione non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere.

<sup>2</sup> Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione della misura.

**Art. 8** Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza della misura;
- b. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari nonché dei contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, dai Cantoni o da autorità locali e da terzi.

## **Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari**

### **Art. 9**           Basi, forma giuridica e durata

<sup>1</sup> La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:

- a. una decisione formale secondo l'articolo 16 capoverso 1 LSu;  
o
- b. un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSu per misure con un orizzonte temporale più lungo.

<sup>3</sup> Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie.

<sup>4</sup> Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:

- a. lo scopo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo dell'aiuto finanziario;
- c. eventuali condizioni e oneri che vincolano la concessione dell'aiuto finanziario;
- d. i rendiconti;
- e. la garanzia della qualità.

### **Art. 10**           Domande

<sup>1</sup> Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all'Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell'anno che precede l'inizio della misura da sostenere.

<sup>2</sup> Le domande devono contenere almeno:

- a. indicazioni complete sull'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta;
- b. indicazioni dettagliate sulle circostanze che legittimano un bisogno di particolare protezione;
- c. una descrizione dettagliata della misura prevista con indicazione dell'obiettivo, del modo di procedere e degli effetti attesi;
- d. lo scadenziario per l'attuazione della misura prevista;
- e. un preventivo dettagliato dei costi e un piano di finanziamento;
- f. indicazioni sulle prestazioni fornite dal beneficiario degli aiuti finanziari, sulle prestazioni fornite in virtù di altri atti normati-

<sup>3</sup> RS 616.1

vi federali, sulle prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali e sulle prestazioni fornite da terzi.

**Art. 11**           Esame delle domande e decisione formale

<sup>1</sup> fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso richiede informazioni mancanti o supplementari.

<sup>2</sup> Esamina il contenuto delle domande e chiede al SIC di valutare il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza.

<sup>3</sup> Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione formale o conclude il contratto.

**Art. 12**           Obbligo d'informazione e di rendiconto

<sup>1</sup> I beneficiari di aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

<sup>2</sup> Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e fare un rendiconto dell'utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.

**Art. 13**           Pubblicazione del sostegno della Confederazione

I beneficiari di aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

## **Sezione 5: Tutela giurisdizionale**

**Art. 14**

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

**Art. 15**           Verifica

<sup>1</sup> fedpol verifica periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Riferisce periodicamente i risultati della verifica al Consiglio federale.

**Art. 16            Disposizione transitoria**

Nell'anno dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere accolte anche domande che non adempiono il termine temporale di cui all'articolo 10 capoverso 1.

**Art. 17            Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr